

Bruxelles, 27.9.2019
COM(2019) 438 final

2019/0205 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

[Cooperazione estesa in materia di clima UE – Islanda – Norvegia]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione UE nell'accordo SEE e autorizza la partecipazione degli Stati EFTA-SEE alle azioni e ai programmi dell'UE riguardanti il SEE.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla "cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà" per consentire agli Stati EFTA-SEE (in questo caso la Norvegia e l'Islanda) di collaborare con l'UE al fine di conseguire i rispettivi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e di farlo nel quadro del SEE.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'allegato progetto di decisione del Comitato misto è pienamente coerente con l'obiettivo dell'accordo SEE di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le Parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell'intento di instaurare uno spazio economico europeo omogeneo.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La decisione del Comitato misto è inoltre coerente con le altre politiche dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di proteggere l'omogeneità del mercato interno dell'UE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La legislazione da integrare nell'accordo SEE si fonda sull'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.

L'obiettivo della presente proposta, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello di Unione.

- **Proporzionalità**

Conformemente al principio di proporzionalità, la presente proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo.

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Conformemente all'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti da tale accordo.

3. **RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Non pertinente.

4. **INCIDENZA SUL BILANCIO**

Si propone di modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per consentire agli Stati EFTA-SEE di partecipare nel quadro dell'UE. Non si prevede nessuna incidenza sul bilancio.

5. **ALTRI ELEMENTI**

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

5.1. **Inclusione nel protocollo 31**

La direttiva 2003/87/CE è stata integrata nell'allegato XX dell'accordo SEE e la direttiva modificativa 2018/410/UE sarà integrata nel medesimo allegato mediante una decisione separata del Comitato misto.

I regolamenti (UE) 2018/841 e 2018/842 stabiliscono i livelli di emissioni consentiti per i singoli Stati, disciplinano il loro accesso ai meccanismi di flessibilità per quanto riguarda la conformità ai rispettivi obblighi sostanziali e determinano le modalità di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura. I regolamenti non indicano il modo in cui devono essere conseguiti gli obiettivi in essi fissati né creano diritti o obblighi per gli operatori economici.

L'Islanda e la Norvegia intendono conseguire i rispettivi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 mediante l'applicazione e l'attuazione effettiva, nel quadro dell'accordo SEE, dei regolamenti (UE) 2018/841 e 2018/842 e della direttiva 2003/87/CE. Conformemente alla parte VI dell'accordo SEE, che comprende l'articolo 78, il protocollo 31 dell'accordo SEE fornisce il contesto appropriato per la cooperazione tra l'Unione e i paesi del SEE al di fuori delle quattro libertà.

L'integrazione dei regolamenti (UE) 2018/841 e 2018/842 nell'acquis SEE attraverso la modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE crea gli stessi obblighi giuridici dell'integrazione in un allegato dell'accordo SEE. Previo accordo delle Parti contraenti, la conformità con gli atti e le disposizioni inclusi nel protocollo 31 può essere monitorata e garantita dall'Autorità di vigilanza EFTA e dalla Corte EFTA come se fossero integrati in un allegato. Si propone pertanto di applicare la parte VII dell'accordo SEE, cioè le procedure ordinarie di vigilanza e composizione delle controversie dell'accordo SEE.

Tuttavia, ciò non introduce l'obbligo di integrare gli atti successivi. Questa distinzione è importante per l'Islanda e la Norvegia, perché la decisione di collaborare esula dai settori che le Parti contraenti dell'accordo SEE sono tenute a integrare nell'acquis SEE.

Gli atti e le disposizioni inclusi non si applicano al Liechtenstein.

5.2. **Motivazioni e soluzioni proposte - Regolamento 2018/841**

Articolo 6, paragrafo 2 – periodo di conversione:

Motivazione

Nel caso dell'Irlanda, per la contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti a norma dell'UNFCCC è stato sempre utilizzato un periodo di conversione di 50 anni, debitamente giustificato e riesaminato sulla base delle linee guida IPCC.

Articolo 8, paragrafo 7 - procedura e termini per i piani nazionali di contabilizzazione forestale (NFAP):

Motivazione

A seguito dell'inclusione dell'articolo 8, paragrafi 7 e 8, del regolamento LULUCF e degli adattamenti generali sull'applicazione della parte VII e del protocollo 1 dell'accordo SEE, gli Stati EFTA presentano i livelli di riferimento proposti e gli esperti nominati all'Autorità di vigilanza EFTA, ma solo dopo l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto. Da quanto precede e dall'adattamento generale proposto sulle consultazioni di esperti consegue che gli esperti nominati vengono consultati dalla Commissione europea e dall'Autorità di vigilanza EFTA nello stesso modo in cui gli esperti degli Stati membri dell'Unione europea vengono consultati dalla Commissione.

L'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione europea cooperano, procedono a scambi di informazioni e si consultano a vicenda in conformità dell'articolo 109 e del protocollo 1 dell'accordo SEE. Se necessario, sulla base delle valutazioni tecniche e delle eventuali raccomandazioni tecniche derivanti da questa procedura, gli Stati EFTA comunicano all'Autorità di vigilanza EFTA i livelli di riferimento riveduti proposti per le foreste. I livelli di riferimento per le foreste degli Stati EFTA risultanti da questa procedura saranno stabiliti dall'Autorità di vigilanza EFTA e inclusi nel protocollo 31 dell'accordo SEE mediante una decisione del Comitato misto come adattamenti di atti delegati della Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento LULUCF. Dato che questa procedura non inizierà formalmente fintanto che non sarà entrata in vigore la decisione del Comitato misto e che la procedura di cui all'articolo 8, paragrafi 6 e 7, dura diversi mesi, il termine indicato all'articolo 8, paragrafo 7, per i livelli di riferimento riveduti proposti deve essere adattato per dare agli Stati EFTA e all'Autorità di vigilanza EFTA il tempo di completare la procedura, in stretta collaborazione con la Commissione europea, anche per i livelli di riferimento per le foreste degli Stati EFTA.

Non rientrando esplicitamente negli obblighi di cui all'articolo 109 e al protocollo 1 dell'accordo SEE, l'obbligo per l'Autorità di vigilanza EFTA di pubblicare i livelli di riferimento proposti per le foreste comunicati dagli Stati EFTA viene stabilito espressamente nell'adattamento proposto.

Articolo 13, paragrafo 2, lettera a) – riferimento al regolamento (UE) n. 525/2013:

Motivazione

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/841, per avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui al medesimo articolo gli Stati membri dell'UE devono includere nelle strategie presentate a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013 le misure specifiche attuali o previste per garantire la conservazione o l'incremento, ove opportuno, dei pozzi e dei serbatoi forestali. Dato che la decisione del Comitato misto si riferisce solo agli obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2030, l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013

non si applicherà agli Stati EFTA. Per garantire che gli Stati EFTA possano avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti alle stesse condizioni degli Stati membri, l'adattamento proposto introduce l'obbligo per gli Stati EFTA di presentare strategie specifiche per il settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura.

Articolo 15, paragrafo 2 - informazioni comunicate all'Autorità di vigilanza EFTA dall'amministratore centrale:

Motivazione

L'adattamento proposto chiarisce il ruolo dell'Autorità di vigilanza EFTA in relazione all'amministratore centrale in conformità del regolamento sul registro dell'Unione (regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione), integrato e adattato ai fini del SEE nel punto 21ana dell'allegato XX dell'accordo SEE. Da questi adattamenti consegue che l'Autorità di vigilanza EFTA viene coinvolta quanto i conti interessati rientrano nella giurisdizione di uno Stato EFTA. L'adattamento proposto è inoltre in linea con il ruolo attribuito all'Autorità di vigilanza EFTA dagli adattamenti generali relativi all'applicazione della parte VII e del protocollo 1 dell'accordo SEE contenuti nella presente decisione del Comitato misto.

Allegati II, III, IV e VII – tabelle:

Motivazione

Le informazioni pertinenti relative all'Islanda e alla Norvegia dovrebbero essere incluse negli allegati II, III e VII.

La lettera g) della sezione A dell'allegato IV richiede coerenza tra i livelli di riferimento per le foreste e le proiezioni comunicate a norma del regolamento (UE) n. 525/2013. Dato che il regolamento (UE) n. 525/2013 non è integrato nell'accordo SEE, l'Islanda e la Norvegia non hanno dovuto comunicare le proiezioni a norma di tale regolamento. Le proiezioni sono state tuttavia comunicate su base volontaria all'Agenzia europea dell'ambiente e, per quanto riguarda l'Islanda, anche a norma dell'accordo bilaterale tra l'Islanda e l'Unione europea e i suoi Stati membri concernente la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici². Questo viene chiarito nell'adattamento dell'allegato proposto.

Per il periodo 2026-2030 non è necessario un adattamento di questo tipo, in quanto la Norvegia e l'Islanda comunicheranno le proiezioni in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2018/1999.

5.3. Motivazioni e soluzioni proposte - Regolamento 2018/842

Articolo 4, paragrafo 3 - indicazione del 2005 come anno di base per calcolare il termine nel 2030 della traiettoria dell'ESR nelle assegnazioni di emissioni assolute:

Motivazione

La riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) per il 2030 dovrebbe essere determinata in relazione alle emissioni riesaminate di gas a effetto serra del 2005 contemplate dal regolamento 2018/842, escludendo le emissioni di GHG dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE (sistema di scambio di quote di

² GU L 207 del 4.8.2015, pag. 1.

emissione dell'UE - ETS) e le emissioni verificate prodotte da impianti in esercizio nel 2005 e inclusi nell'EU ETS solo dopo il 2005. Secondo il considerando (18) dell'ESR, si dovrebbe continuare a utilizzare l'approccio adottato nella decisione n. 406/2009/CE, il che richiederebbe come contributo unico l'assegnazione annuale di emissioni per il 2020. Poiché la Norvegia e l'Islanda non sono soggette a questo obbligo, la loro assegnazione annuale di emissioni per il 2030 non può essere calcolata secondo la metodologia applicata agli Stati membri dell'UE. È pertanto opportuno adattare l'articolo 4, paragrafo 3, per chiarire la metodologia da utilizzare per determinare le emissioni dell'anno di riferimento 2005 relative a Norvegia e Islanda, tenendo conto dei valori ETS già inclusi nell'accordo. Questo semplificherà inoltre l'integrazione degli atti di esecuzione in cui vengono calcolate e stabilite le assegnazioni annuali di emissioni per gli anni 2021-2030.

La decisione del Comitato misto SEE n. 152/2012 sull'EU ETS contiene i valori degli Stati EFTA relativi alle emissioni da fonti fisse EU ETS del 2005 che rientrano nel campo di applicazione dell'ETS dal 2013. Questi dati possono essere utilizzati per calcolare le emissioni del 2005 provenienti da settori contemplati dalla direttiva ETS nella misura pertinente per il regolamento sulla condivisione degli sforzi.

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, i dati ETS del 2005 di cui si deve tener conto per stabilire l'assegnazione annuale di emissioni per il 2030 a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, sono riportati in un'appendice da aggiungere dopo l'allegato IV.

Articolo 6, paragrafo 1 – numero di quote da cancellare ai fini della conformità a norma dell'ESR:

Motivazione

L'articolo 6, paragrafo 1, limita la cancellazione a un massimo di 100 milioni delle quote EU ETS prese collettivamente in considerazione ai fini della conformità a norma dell'ESR. È opportuno aggiungere i valori massimi per l'Islanda e la Norvegia (cfr. l'adattamento vi) proposto).

Articolo 12, paragrafo 2 - informazioni comunicate all'Autorità di vigilanza EFTA dall'amministratore centrale:

Motivazione

L'adattamento proposto chiarisce il ruolo dell'Autorità di vigilanza EFTA in relazione all'amministratore centrale in conformità del regolamento sul registro dell'Unione (regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione), integrato e adattato ai fini del SEE nel punto 21ana dell'allegato XX dell'accordo SEE. Da questi adattamenti consegue che l'Autorità di vigilanza EFTA viene coinvolta quanto i conti interessati rientrano nella giurisdizione di uno Stato EFTA. L'adattamento proposto è inoltre in linea con il ruolo attribuito all'Autorità di vigilanza EFTA dagli adattamenti generali relativi all'applicazione della parte VII e del protocollo 1 dell'accordo SEE contenuti nella presente decisione del Comitato misto.

Allegati I, II e III:

Motivazione

Le informazioni pertinenti relative all'Islanda e alla Norvegia dovrebbero essere incluse negli allegati I, II, III in base al principio del pari trattamento rispetto agli Stati membri dell'UE e coerentemente con il ragionamento della Commissione di cui alla proposta relativa all'ESR (COM(2016) 482 final, pag. 3) e alla valutazione d'impatto su cui si basa la proposta.

5.4. Motivazioni e soluzioni proposte - Regolamento (UE) 2018/1999

Adattamenti i)-ii) – Articoli pertinenti e loro applicazione:

Motivazione

Il regolamento (UE) 2018/1999 istituisce un meccanismo di governance per garantire il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi a lungo termine fino al 2030 dell'Unione dell'energia, in linea con l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici. Il regolamento (UE) 2018/1999 fa parte del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei". La rilevanza del regolamento (UE) 2018/1999 ai fini del SEE sarà valutata secondo le procedure standard del SEE nell'ambito della valutazione dell'intero pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei".

Il regolamento (UE) 2018/1999 prevede obblighi di pianificazione e di comunicazione che coprono gli impegni di cui ai regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842. Questi obblighi sostituiscono, tra l'altro, il regolamento (UE) n. 525/2013, che non è stato integrato nell'accordo SEE.

Il campo di applicazione della decisione del Comitato misto è circoscritto alla normativa pertinente per il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni entro il 2030 dell'Islanda e della Norvegia. Il regolamento (UE) 2018/1999 contiene disposizioni relative ai *piani nazionali integrati per l'energia e il clima* e alle *relazioni intermedie integrate sull'energia e il clima*. Queste disposizioni vanno al di là del campo di applicazione della decisione del Comitato misto, in quanto includono anche la pianificazione e la comunicazione dei traguardi energetici e degli altri obiettivi nelle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, e pertanto non vengono incluse nella decisione del Comitato misto.

Tuttavia, l'Islanda e la Norvegia si impegnano volontariamente a elaborare piani nazionali per definire politiche e misure volte a soddisfare gli obblighi previsti dai regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842 e inclusi nel protocollo 31 mediante la decisione del Comitato misto. I piani saranno trasmessi agli Stati membri dell'UE, alla Commissione e all'Autorità di vigilanza EFTA entro il 31.12.2019, come indicato nella *dichiarazione dell'Islanda e della Norvegia sui piani nazionali correlati alla decisione del Comitato misto SEE n. [alla presente decisione]*.

Per istituire un sistema trasparente e coerente di monitoraggio, comunicazione e conformità agli obblighi assunti attraverso la decisione del Comitato misto, si propone di includere le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1999 che sono essenziali per l'attuazione dei regolamenti (UE) 2018/841 e 2018/842. Quest'inclusione non pregiudica la valutazione della rilevanza del regolamento (UE) 2018/1999 ai fini del SEE. Le disposizioni essenziali del regolamento (UE) 2018/1999 devono essere incluse in modo comprensibile e giuridicamente corretto. Si propone di procedere analogamente a quanto fatto per l'inclusione nel protocollo 47 dell'accordo delle disposizioni sul commercio del vino contenute in atti dell'UE relativi a un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, elencando quindi gli articoli applicabili del regolamento (UE) 2018/1999. Alcune disposizioni dovranno essere lievemente adeguate per poter rientrare nel campo di applicazione della decisione del Comitato misto, mentre altre saranno incluse senza alcuna modifica.

Gli articoli inclusi garantiranno comunicazioni complete sugli inventari delle emissioni di gas a effetto serra, sulle politiche e misure relative ai gas a effetto serra e sulle proiezioni.

Per garantire la conformità, vengono inoltre inclusi gli articoli essenziali per lo svolgimento di revisioni complete a norma dei regolamenti (UE) 2018/841 e 2018/842.

L'articolo 2 contiene l'elenco delle definizioni che si applicano per il regolamento (UE) 2018/1999. Le definizioni incluse sono quelle pertinenti per l'attuazione dei regolamenti (UE) 2018/841 e 2018/842. Alcune di esse riguardano anche aspetti che esulano dal campo di applicazione della decisione. L'adattamento limita l'applicazione delle definizioni al campo di applicazione della presente decisione del Comitato misto.

Articolo 26, paragrafo 4 – dati degli inventari dei gas a effetto serra:

Motivazione

L'articolo 26, paragrafo 4, prevede l'obbligo per gli Stati membri di presentare all'UNFCCC una relazione sugli inventari nazionali. La presentazione di queste relazioni è obbligatoria ai sensi dell'UNFCCC. L'Islanda e la Norvegia, che sono parti indipendenti dell'UNFCCC, presenteranno relazioni sugli inventari nazionali conformemente ai rispettivi impegni assunti a norma dell'UNFCCC.

Visto che i dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra comunicati all'UNFCCC entro il 15 aprile di ogni anno sono essenziali per la conformità con i regolamenti (UE) 2018/841 e 2018/842, l'adattamento garantisce che l'Islanda e la Norvegia presentino all'Autorità di vigilanza EFTA una copia dei dati comunicati lo stesso giorno degli Stati membri.

Articolo 41 – cooperazione Stati membri – Unione europea:

Motivazione

L'articolo 41 disciplina la cooperazione tra gli Stati membri e l'Unione in relazione all'intero ambito di applicazione degli obblighi contemplati dal regolamento (UE) 2018/1999. L'adattamento garantisce che questa cooperazione sia circoscritta al campo di applicazione della decisione del Comitato misto.

Articolo 42 – assistenza da parte dell'Agenzia europea dell'ambiente:

Motivazione

A norma dell'articolo 42, l'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione nelle attività svolte in relazione agli articoli 15-21, 26, 28, 29, 37-39 e 41. L'adattamento garantisce che quest'assistenza sia circoscritta al campo di applicazione della decisione del Comitato misto.

5.5. Motivazioni e soluzioni proposte - Regolamento (UE) n. 525/2013

Articolo 7 e articolo 19, paragrafi 1 e 3 – dati dell'inventario e revisione completa:

Motivazione

Per effettuare nel 2020 la revisione completa di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, è necessario includere certe parti di due articoli del regolamento (UE) n. 525/2013. Dato che il regolamento (UE) 2018/1999 abrogherà il regolamento (UE) n. 525/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento (UE) 2018/1999 non si applicheranno all'Islanda e alla Norvegia prima del 2021. È pertanto necessario includere certe parti dei due articoli del regolamento (UE) n. 525/2013 per sancire l'obbligo di fornire i dati dell'inventario necessari e sottoporsi alla revisione completa nel 2020.

Gli articoli corrispondenti sono inclusi nella decisione del Comitato misto per mezzo di un elenco degli articoli applicabili. Si applicheranno solo le parti degli articoli che

riguardano l'attuazione del regolamento (UE) 2018/842. L'Islanda e la Norvegia saranno tenute a fornire i dati pertinenti per la revisione completa di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842 per l'anno 2020. L'inclusione dell'articolo 19, paragrafi 1 e 3, garantirà inoltre che la revisione completa si svolga secondo le procedure indicate nei paragrafi suddetti.

Le disposizioni si applicano solo nella misura in cui si riferiscono all'attuazione del regolamento (UE) 2018/842.

5.6. Motivazioni e soluzioni proposte - Regolamento di esecuzione 749/2014

Articoli 3-5, 7-10, 12-14, 16, 29, 32-34, 36-37, allegati I-VIII e tabella 2 dell'allegato XVI:

Motivazione

Dato che l'articolo 7 e l'articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 525/2013 vengono inclusi ai fini della revisione completa di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, è necessario includere anche gli articoli di attuazione del regolamento di esecuzione n. 749/2014 riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013.

Le disposizioni si applicano solo nella misura in cui si riferiscono all'attuazione del regolamento (UE) 2018/842.

5.7. Motivazione e soluzioni proposte - Adattamenti generali (applicazione della parte VII e del protocollo 1 dell'accordo SEE, riferimenti agli atti dell'UE, partecipazione al comitato, consultazione di esperti, assistenza da parte dell'Agenzia europea dell'ambiente e non applicazione al Liechtenstein)

Motivazione

Poiché dall'articolo 79, paragrafo 3, si evince che la parte VII Disposizioni istituzionali dell'accordo SEE si applica alla parte VI e al protocollo 31 dell'accordo SEE solo quando ciò sia specificamente previsto, e poiché è specificamente prevista solo l'applicazione delle disposizioni sulle decisioni (cfr. articolo 98), si propone un adattamento b) per garantire l'applicazione della parte VII e, di conseguenza, il monitoraggio e l'applicazione da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA e della Corte EFTA, come spiegato più sopra in relazione all'inclusione nel protocollo 31.

Dato che, nella sua forma iniziale, il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali si applica solo alle disposizioni degli atti cui è fatto riferimento negli allegati dell'accordo SEE, si propone un adattamento c) affinché possa applicarsi anche alle disposizioni degli atti cui è fatto riferimento nel protocollo 31 mediante la loro inclusione attraverso la decisione del Comitato misto.

Le disposizioni degli atti inclusi nel protocollo 31 attraverso la decisione del Comitato misto si riferiscono anche a normative, atti, norme, politiche e misure europee o dell'Unione che non fanno parte dell'accordo SEE. Viene proposto un adattamento d) per specificare che tali disposizioni si applicano solo nella misura e nella forma in cui le normative, gli atti, le norme, le politiche e le misure pertinenti sono integrati nell'accordo.

La partecipazione degli Stati EFTA al comitato sui cambiamenti climatici e la consultazione di esperti degli Stati EFTA sulla stessa base degli esperti degli Stati membri dell'UE sono necessarie per garantire il buon funzionamento della cooperazione prevista nella decisione del Comitato misto. Ad esempio, come spiegato più sopra in

relazione all'adattamento proposto dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/841 (LULUCF) per quanto riguarda l'elaborazione di piani nazionali di contabilizzazione forestale e la determinazione dei livelli di riferimento per le foreste, la consultazione di esperti degli Stati EFTA è necessaria per garantire i contributi, le consultazioni e la cooperazione richiesti e, di conseguenza, l'attuazione e l'applicazione uniformi delle disposizioni degli atti inclusi nel protocollo 31 con la presente decisione del Comitato misto. Gli adattamenti e) e f) proposti garantiscono tale partecipazione e consultazione anche a questo riguardo.

Dato che si applicheranno le disposizioni della parte VII dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA monitorerà il rispetto degli obblighi dell'Islanda e della Norvegia a norma della decisione del Comitato misto. L'adattamento g) proposto garantisce che l'Agenzia europea dell'ambiente assista l'Autorità di vigilanza EFTA nelle attività svolte per adempiere agli obblighi previsti dalla decisione, tra cui l'obbligo di effettuare la revisione completa e il controllo della qualità delle informazioni comunicate dall'Islanda e dalla Norvegia.

Dato che solo l'Islanda e la Norvegia parteciperanno alla cooperazione estesa prevista dalla decisione del Comitato misto, l'adattamento h) proposto dispone che tale cooperazione non si applichi al Liechtenstein.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

[Cooperazione estesa in materia di clima UE – Islanda – Norvegia]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 191, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo³ ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, il protocollo 31.
- (3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (4) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE alle azioni dell'Unione includendo il regolamento (UE) 2018/841, il regolamento (UE) 2018/842 e le disposizioni collegate del regolamento (UE) 2018/1999, del regolamento (UE) n. 525/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 794/2014.
- (5) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per consentire la cooperazione estesa.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori

³ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*